



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.7.2023
C(2023) 4622 final

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.7.2023

recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.7.2023

recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno¹, in particolare l'articolo 47, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato consultivo sulle sovvenzioni estere,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del suo articolo 1, il regolamento (UE) 2022/2560 consente di indagare sulle sovvenzioni estere che creano distorsioni del mercato interno e di porvi rimedio. È necessario stabilire norme e procedure specifiche riguardanti, tra l'altro, la presentazione delle notifiche a norma degli articoli 21 e 29 del regolamento (UE) 2022/2560, lo svolgimento delle audizioni e la fornitura di dichiarazioni orali a norma degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (UE) 2022/2560, la proposta di impegni a norma degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) 2022/2560, nonché i dettagli relativi alla divulgazione delle informazioni e ai diritti di difesa dell'impresa oggetto di indagine a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2022/2560.
- (2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2022/2560, le persone e le imprese sono tenute a notificare determinate concentrazioni di grande portata che comportano ingenti contributi finanziari esteri prima della realizzazione della concentrazione. L'articolo 29 del regolamento (UE) 2022/2560 impone di notificare, prima dell'aggiudicazione del contratto, i contributi finanziari esteri al di sopra di determinate soglie ricevuti nell'ambito di procedure di appalto pubblico. Il mancato rispetto dell'obbligo di notifica rende, tra l'altro, dette persone e imprese passibili di ammende e penalità di mora. È pertanto necessario definire con precisione le parti che sono tenute a presentare le notifiche e il contenuto delle informazioni da fornire nelle notifiche.
- (3) Spetta alle persone o alle imprese di cui all'articolo 21, paragrafo 3 e all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560 comunicare alla Commissione in modo completo e accurato i fatti e le circostanze pertinenti ai fini dell'adozione di una decisione sulle concentrazioni o sui contributi finanziari esteri notificati nell'ambito di procedure di appalto pubblico.

¹ GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1.

- (4) Al fine di semplificare le notifiche e la valutazione della Commissione, è opportuno utilizzare i moduli standardizzati che figurano in allegato al presente regolamento. Essi possono essere sostituiti da moduli elettronici contenenti le stesse richieste di informazione.
- (5) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560, nei casi in cui, a seguito dell'esame preliminare, la Commissione disponga di indicazioni sufficienti del fatto che a un'impresa è stata concessa una sovvenzione estera che provoca distorsioni sul mercato interno, la Commissione dovrebbe avviare una procedura di indagine approfondita che le permetta di raccogliere ulteriori informazioni per valutare l'esistenza della sovvenzione estera e i suoi effetti distorsivi effettivi o potenziali. È necessario stabilire le norme sui termini entro i quali l'impresa oggetto di indagine e le altre persone, compresi gli Stati membri e il paese terzo che ha concesso la sovvenzione estera, possono presentare le proprie osservazioni in merito alla decisione della Commissione di avviare un'indagine approfondita ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560.
- (6) A norma dell'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2560, per condurre le proprie indagini, la Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta per raccogliere informazioni relative all'oggetto dell'indagine. Per garantire l'equità e la trasparenza giuridiche, prima di procedere alle audizioni con le persone fisiche o giuridiche che acconsentono ad essere sentite, la Commissione dovrebbe informare tali persone in merito alla base giuridica dell'audizione. Le persone sentite dovrebbero inoltre essere informate dello scopo dell'audizione e dovrebbero avere la possibilità di presentare osservazioni sulle tracce documentarie relative all'audizione. La Commissione dovrebbe fissare un termine entro il quale le persone sentite possono comunicarle le eventuali osservazioni in merito.
- (7) A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2560, la Commissione, quando procede ad ispezioni all'interno o all'esterno dell'Unione, può chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese chiarimenti relativi a fatti e documenti inerenti all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e può conservare una traccia documentaria delle risposte. La documentazione che riguarda le dichiarazioni orali dovrebbero essere messe a disposizione dei rappresentanti autorizzati dell'impresa o dell'associazione di imprese. In caso di spiegazioni fornite da un membro del personale non autorizzato, l'impresa o l'associazione di imprese dovrebbero avere la possibilità di presentare osservazioni sulle relative tracce documentarie.
- (8) A norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560, gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per svolgere le indagini previste dal medesimo regolamento. Per garantire che tutte queste informazioni siano a disposizione della Commissione nell'ambito di procedure di appalto pubblico, tale obbligo dovrebbe valere anche per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori responsabili delle procedure di appalto pubblico.
- (9) Per permettere alla Commissione di effettuare una valutazione adeguata in vista dell'adozione di una decisione con impegni offerti dall'impresa oggetto di indagine, al fine di porre rimedio a una distorsione nel mercato interno, è opportuno stabilire la procedura per proporre tali impegni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 nonché i termini per proporre tali impegni a norma degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) 2022/2560.

- (10) Al fine di garantire la trasparenza, la Commissione può, se opportuno, imporre, nel quadro delle decisioni di chiusura delle indagini approfondite a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2560, obblighi di comunicazione e trasparenza, a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, e dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2560. Detti obblighi dovrebbero consentire alla Commissione di individuare potenziali distorsioni del mercato interno o di monitorare l'attuazione delle sue decisioni adottate a norma del regolamento (UE) 2022/2560. È pertanto necessario chiarire la forma, il contenuto e le modalità procedurali di tali obblighi.
- (11) A norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, in ottemperanza al principio del rispetto dei diritti di difesa, alle imprese oggetto di indagine dovrebbe essere data la possibilità di presentare, prima che la Commissione adotti una decisione ai sensi degli articoli 11, 12, 17 e 18, dell'articolo 25, paragrafo 3, e degli articoli 26, 31 o 33 dello stesso regolamento, le proprie osservazioni su tutti i motivi in base ai quali la Commissione intende adottare la sua decisione. A norma dell'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2560, è necessario stabilire norme sulla misura in cui un'impresa oggetto di indagine dovrebbe ottenere l'accesso al fascicolo della Commissione. Mentre l'impresa oggetto dell'indagine dovrebbe sempre avere il diritto di ottenere dalla Commissione le versioni non riservate di tutti i documenti menzionati nei motivi, l'accesso a tutti i documenti del fascicolo della Commissione, senza espunzioni, dovrebbe essere fornito a un numero limitato di consulenti giuridici o economici esterni o di esperti tecnici esterni designati, che agiscono per conto dell'impresa oggetto dell'indagine, alle condizioni da definire in una decisione della Commissione. In determinate situazioni, tale accesso dovrebbe essere limitato, ad esempio se la divulgazione di determinati documenti danneggerebbe il loro fornitore o se prevalgono altri interessi.
- (12) A norma dell'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2560, nel concedere l'accesso al fascicolo, la Commissione dovrebbe garantire la protezione dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate. È pertanto necessario stabilire norme dettagliate che consentano alla Commissione di chiedere alle persone e alle imprese che presentano o hanno presentato informazioni, compresi documenti, di segnalare i segreti aziendali o le informazioni riservate nelle loro comunicazioni o per quanto riguarda le informazioni contenute nelle sintesi o nelle decisioni, e di decidere in merito al trattamento di determinate informazioni in caso di disaccordo in materia di riservatezza.
- (13) Poiché i termini legali di cui al regolamento (UE) 2022/2560 decorrono dalla data delle notifiche, è inoltre necessario stabilire le condizioni relative alla fissazione di tali termini e delle date in cui le notifiche prendono effetto. In particolare, è opportuno definire la data di decorrenza e di conclusione dei termini, così come le circostanze che ne determinano la sospensione.
- (14) La trasmissione di documenti alla e dalla Commissione dovrebbe avvenire, in linea di principio, per via digitale, tenendo conto dell'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dei benefici ambientali di tale modalità di trasmissione. In particolare, a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e h), del regolamento (UE) 2022/2560, ciò dovrebbe applicarsi alle notifiche, alle risposte alle richieste di informazioni, alle osservazioni sui motivi per i quali la Commissione intende adottare le decisioni indirizzate alle imprese oggetto di indagine, nonché agli impegni offerti dalle parti notificanti.

- (15) Ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2022/2560,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, il presente regolamento stabilisce modalità dettagliate per quanto riguarda:

- (1) la forma, il contenuto e i dettagli procedurali delle notifiche di concentrazioni;
- (2) la forma, il contenuto e i dettagli procedurali delle notifiche di contributi finanziari esteri e della dichiarazione relativa all'assenza di contributi finanziari esteri nell'ambito delle procedure di appalto pubblico;
- (3) i dettagli procedurali delle dichiarazioni orali a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2560;
- (4) norme dettagliate in materia di divulgazione, accesso al fascicolo e informazioni riservate, a norma dell'articolo 42 e dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2022/2560;
- (5) la forma, il contenuto e i dettagli procedurali dei requisiti di trasparenza;
- (6) norme dettagliate per il calcolo dei termini;
- (7) i dettagli procedurali e i termini per proporre impegni a norma degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) 2022/2560.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "parti notificanti" ai fini della notifica delle concentrazioni: le persone o le imprese tenute a presentare una notifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560;
- (2) "altre persone coinvolte" ai fini della notifica delle concentrazioni: persone coinvolte nella concentrazione proposta diverse dalle parti notificanti, quali il venditore e l'impresa o parte dell'impresa oggetto della concentrazione;
- (3) "parti notificanti" ai fini delle notifiche e delle dichiarazioni relative ai contributi finanziari esteri negli appalti pubblici: tutti gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, i subappaltatori principali e i fornitori principali soggetti all'obbligo di notifica a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560;

- (4) "giorni lavorativi": qualsiasi giorno eccetto il sabato, la domenica e i giorni festivi della Commissione pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

CAPO II NOTIFICHE

Articolo 3

Persone autorizzate a presentare notifiche e dichiarazioni

1. Le notifiche delle concentrazioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2560 sono presentate dalle parti notificanti di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Ciascuna parte notificante è responsabile della correttezza delle informazioni che fornisce.
2. Le notifiche e le dichiarazioni relative a procedure di appalto pubblico sono presentate all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore dall'operatore economico o, nel caso di raggruppamenti di operatori economici, di subappaltatori principali e di fornitori principali, dall'appaltatore principale o dal concessionario principale di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2560, per proprio conto e per conto di tutte le parti notificanti di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Ciascuna parte notificante è responsabile unicamente della correttezza delle informazioni relative ai contributi finanziari esteri che le sono stati concessi.
3. Se le notifiche o le dichiarazioni sono firmate dai rappresentanti esterni autorizzati delle persone o delle imprese, questi forniscono per iscritto la prova di disporre dei poteri di rappresentanza.

Articolo 4

Notifica preventiva delle concentrazioni

1. Le notifiche delle concentrazioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2560 sono presentate utilizzando il modulo di notifica delle concentrazioni di cui all'allegato I. Le notifiche presentate congiuntamente a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 sono trasmesse utilizzando un unico modulo.
2. Il modulo di notifica delle concentrazioni e tutti i documenti giustificativi sono presentati alla Commissione conformemente all'articolo 25.
3. Le notifiche sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Salvo diversamente concordato tra la Commissione e le parti notificanti, la lingua della notifica è la lingua del procedimento e degli eventuali procedimenti amministrativi successivi dinanzi alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2560 relativi alla stessa concentrazione. I documenti giustificativi sono presentati nella lingua originale. Se la lingua originale di un documento non è una delle lingue ufficiali dell'Unione, la traduzione nella lingua del procedimento è fornita in allegato.
4. La Commissione può, se riceve una richiesta scritta in proposito, dispensare una parte notificante dall'obbligo di fornire alcune informazioni o documenti nel modulo di notifica di cui all'allegato I, o da altri requisiti specificati nel modulo di notifica relativamente a tali informazioni.

5. La Commissione conferma senza indugio per iscritto alle parti l'avvenuto ricevimento delle notifiche e delle eventuali risposte alle lettere inviate dalla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Notifiche e dichiarazione di contributi finanziari esteri nell'ambito delle procedure di appalto pubblico

1. Le notifiche dei contributi finanziari esteri nell'ambito di procedure di appalto pubblico sono presentate all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore responsabili della procedura di appalto pubblico tramite il modulo di cui all'allegato II, inserendo in un unico modulo le informazioni relative ad un'offerta o ad una domanda di partecipazione riguardanti tutte le parti notificanti, conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560.
2. Se, nelle procedure di appalto pubblico che raggiungono le soglie di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, le parti notificanti non hanno ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica da parte di un paese terzo negli ultimi tre anni, esse devono presentare, al posto di una notifica, una dichiarazione. La dichiarazione deve essere presentata all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore responsabile della procedura di appalto pubblico secondo le modalità indicate al punto 7 dell'introduzione e alla sezione 7 dell'allegato II, su un solo modulo. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, non devono essere riportati nella dichiarazione i contributi finanziari esteri il cui importo totale per paese terzo è inferiore all'importo degli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1407/2013 nel corso dei tre anni consecutivi precedenti la dichiarazione.
3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore trasmettono alla Commissione la notifica, e i relativi documenti giustificativi, o la dichiarazione conformemente all'articolo 26.
4. Le notifiche e le dichiarazioni sono presentate all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Salvo diversamente concordato tra la Commissione e le parti notificanti, la lingua della notifica e della dichiarazione è la lingua del procedimento e degli eventuali procedimenti amministrativi successivi dinanzi alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2560 relativi alla stessa procedura di appalto pubblico. I documenti giustificativi sono presentati nella lingua originale. Se la lingua originale di un documento non è una delle lingue ufficiali dell'Unione, la traduzione nella lingua del procedimento è fornita in allegato.
5. La Commissione può, su richiesta scritta delle parti notificanti, e informando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore responsabili della procedura di appalto pubblico, dispensare una parte notificante dall'obbligo di fornire alcune informazioni o documenti nel modulo di notifica di cui all'allegato II, o da altri requisiti specificati nel modulo di notifica relativamente a tali informazioni.
6. La Commissione conferma per iscritto e senza indugio il ricevimento della notifica o della dichiarazione e dell'eventuale risposta alla lettera da essa inviata a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 3, all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente

aggiudicatore responsabili della procedura di appalto pubblico, inviando copia dell'avviso di ricevimento alle parti notificanti o ai loro rappresentanti esterni autorizzati.

Articolo 6

Data di efficacia delle notifiche relative alle concentrazioni

1. A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, la data alla quale prende effetto una notifica è la data in cui la Commissione riceve la notifica completa.
2. Se constata che le informazioni e i documenti contenuti nella notifica sono incompleti, la Commissione ne informa senza indugio per iscritto le parti notificanti o i loro rappresentanti esterni autorizzati. In tal caso, la notifica prende effetto alla data in cui la Commissione riceve le informazioni complete.
3. Dopo la notifica, le parti notificanti comunicano alla Commissione senza indugio tutte le informazioni pertinenti, compresi i cambiamenti sostanziali dei fatti, che le parti notificanti avrebbero dovuto notificare se ne fossero state a conoscenza o di cui avrebbero dovuto essere a conoscenza al momento della notifica. Se tali informazioni possono avere un'incidenza significativa sulla valutazione, da parte della Commissione, della concentrazione notificata, la Commissione può ritenere che la notifica prenda effetto soltanto a partire dalla data in cui riceve le informazioni in questione. In tal caso, essa ne informa per iscritto e senza indugio le parti notificanti o i loro rappresentanti.
4. Ai fini del presente articolo, si ritiene che la trasmissione di informazioni inesatte o fuorvianti renda la notifica incompleta.

Articolo 7

Data di efficacia delle notifiche e delle dichiarazioni relative ai contributi finanziari esteri nell'ambito delle procedure di appalto pubblico

1. Nelle procedure di appalto pubblico aperte a norma dell'articolo 27 della direttiva 2014/24/UE, le notifiche e le dichiarazioni prendono effetto alla data in cui pervengono alla Commissione. Nelle procedure di appalto pubblico in più fasi, le notifiche o le dichiarazioni presentate nella fase di presentazione della domanda di partecipazione, così come le notifiche aggiornate o le dichiarazioni aggiornate presentate nella fase di presentazione dell'offerta definitiva a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento (UE) 2022/2560, prendono effetto alla data in cui pervengono alla Commissione. Tuttavia, se constata che le informazioni e i documenti contenuti nella notifica o nella dichiarazione pervenute sono incompleti, la Commissione ne informa senza indugio per iscritto le parti notificanti o i loro rappresentanti esterni autorizzati. In tal caso, la notifica o la dichiarazione prendono effetto alla data in cui la Commissione riceve le informazioni complete, conformemente all'articolo 29, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2022/2560.
2. Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore interessati esercitano i loro diritti a norma dell'articolo 56, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio² o dell'articolo 76, paragrafo 4, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³, per chiedere chiarimenti in merito alle notifiche, alle dichiarazioni, alle notifiche aggiornate o alle dichiarazioni aggiornate a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, ultima frase, e dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560, e decidono di respingere l'offerta o la domanda di partecipazione per mancanza di chiarimenti, se questi non sono stati debitamente forniti, le notifiche o le dichiarazioni si considerano come non redatte e non trasmesse alla Commissione.

3. Dopo la trasmissione di notifiche, dichiarazioni, notifiche aggiornate o dichiarazioni aggiornate, le parti notificanti comunicano senza indugio alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti, compresi cambiamenti relativi ai fatti, che le parti notificanti avrebbero dovuto notificare se ne fossero state a conoscenza o di cui avrebbero dovuto essere a conoscenza al momento della comunicazione di notifiche o dichiarazioni complete o di notifiche o dichiarazioni aggiornate. Qualora tali informazioni potessero avere un'incidenza significativa sulla valutazione da parte della Commissione, quest'ultima può ritenere che le notifiche, dichiarazioni, notifiche aggiornate o dichiarazioni aggiornate prendano effetto soltanto a partire dalla data in cui essa riceve le informazioni pertinenti. La Commissione informa per iscritto e senza indugio le parti notificanti delle notifiche nell'ambito di procedure di appalto pubblico o i loro rappresentanti esterni, così come l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore interessati della data di efficacia.
4. Ai fini del presente articolo e fatti salvi gli articoli 17, 29 e 33 del regolamento (UE) 2022/2560, si ritiene che la trasmissione di informazioni inesatte o fuorvianti renda la notifica incompleta.

CAPO III

INDAGINI CONDOTTE DALLA COMMISSIONE

Articolo 8

Termine per la presentazione delle osservazioni a seguito dell'avvio di un'indagine approfondita

1. Se la Commissione avvia un'indagine approfondita a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560, il termine entro il quale l'impresa oggetto di indagine, eventuali altre persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri e il paese terzo che ha concesso la sovvenzione estera possono presentare le loro osservazioni per iscritto è stabilito dalla Commissione e non supera di norma il periodo di un mese dalla data in cui l'impresa oggetto di indagine è stata informata in merito alla decisione o dalla data di pubblicazione della sintesi della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in tutti gli altri casi. Le osservazioni sono presentate conformemente agli articoli 25 e 26.
2. In casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare il termine di cui al paragrafo 1.

² Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

³ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

3. Se le informazioni trasmesse contengono informazioni riservate, la persona che le trasmette fornisce, contemporaneamente alla versione riservata, una versione non riservata.

Articolo 9

Audizioni

1. Quando sente una persona a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2560, la Commissione, all'inizio dell'audizione, indica la base giuridica e lo scopo dell'audizione ed informa la persona sentita che verrà elaborata una traccia documentaria dell'audizione.
2. Le audizioni realizzate a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2560, possono essere registrate in qualsiasi forma.
3. Una copia di tale documentazione è messa a disposizione della persona sentita affinché possa formulare osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione.

Articolo 10

Dichiarazioni orali durante le ispezioni

1. Se i funzionari o le altre persone autorizzate dalla Commissione che li accompagnano chiedono ai rappresentanti esterni o ai membri del personale autorizzati di un'impresa o associazione di imprese spiegazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), o dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2560, tali spiegazioni possono essere redatte in qualsiasi forma.
2. Successivamente all'ispezione, una copia dei documenti redatti ai sensi del paragrafo 1 viene messa a disposizione dell'impresa o dell'associazione di imprese interessata.
3. Se la Commissione riceve chiarimenti da parte di un membro del personale di un'impresa o di un'associazione di imprese che non sia o non sia stato autorizzato dall'impresa o dall'associazione di imprese a fornire chiarimenti a nome delle stesse, la Commissione stabilisce il termine entro il quale l'impresa o l'associazione di imprese può comunicare alla Commissione le eventuali rettifiche, modifiche o integrazioni da apportare ai chiarimenti forniti dal suddetto membro del personale. Le modifiche vengono integrate nei chiarimenti redatti a norma del paragrafo 1.

Articolo 11

Informazioni fornite dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori responsabili delle procedure di appalto pubblico

1. L'obbligo per gli Stati membri, previsto dall'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560, di fornire alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie per svolgere le indagini a norma del regolamento (UE) 2022/2560 riguarda, in particolare, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori responsabili delle procedure di appalto pubblico che detengono informazioni pertinenti per l'indagine.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori trasferiscono alla Commissione, unitamente alla notifica, le copie dei documenti utilizzati per la preparazione dei documenti di gara, comprese, se disponibili, eventuali ricerche e il bilancio interno relativo all'appalto, nonché le copie tutti gli altri documenti che

l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ritengono essenziali per l'indagine. Se le parti notificanti forniscono informazioni ai sensi della sezione 4 dell'allegato II, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori trasmettono inoltre le copie di tutte le offerte presentate relative alla procedura di appalto pubblico in questione. Se le offerte non sono ancora state presentate o non sono ancora disponibili al momento della notifica, le copie delle offerte vengono trasferite alla Commissione non appena disponibili. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non trasferiscono o non sono in grado di trasferire alla Commissione le copie di tutti i documenti pertinenti per l'indagine, la Commissione chiede loro di trasferire le copie degli specifici documenti pertinenti per l'indagine della Commissione.

Articolo 12

Presentazione di informazioni relative ad offerte indebitamente vantaggiose

1. Nella misura in cui non siano già state fornite dalle parti notificanti nel quadro della notifica che esse hanno presentato ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2022/2560, le giustificazioni e la relativa documentazione probante elencate nel modulo di cui all'allegato II che riguardano la valutazione del carattere indebitamente vantaggioso di un'offerta sono presentate alla Commissione rispettando i termini e il formato specificati all'articolo 8 e possono essere presentate durante l'esame preliminare.
2. Se le parti notificanti decidono di avvalersi della possibilità di presentare giustificazioni, esse, a sostegno delle loro argomentazioni, allegano a tale comunicazione tutta la relativa documentazione probante elencata nel modulo di cui all'allegato II.
3. Nel fornire la documentazione giustificativa, l'impresa oggetto di indagine segnala tutte le informazioni che ritiene riservate, giustifica opportunamente la richiesta di riservatezza e fornisce una versione distinta non riservata.

CAPO IV

IMPEGNI, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Articolo 13

Termini per la presentazione degli impegni nell'ambito di concentrazioni notificate

1. Per quanto riguarda le concentrazioni notificate alla Commissione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2560, gli impegni offerti ai fini dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2560 sono presentati alla Commissione entro 65 giorni lavorativi dalla data di apertura dell'indagine approfondita a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560.
2. Qualora, a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2560, il termine per l'adozione di una decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 sia prorogato, il termine di 65 giorni lavorativi per la

presentazione degli impegni è automaticamente prorogato dello stesso numero di giorni lavorativi.

3. In circostanze eccezionali, la Commissione può prendere in considerazione gli impegni anche se sono stati proposti dopo la scadenza del relativo termine fissato per la loro presentazione di cui al presente articolo. Nel decidere se prendere in considerazione gli impegni proposti in tali circostanze, la Commissione tiene conto in particolare della necessità di rispettare la procedura di comitato di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560.

Articolo 14

Termini per la presentazione degli impegni nelle indagini riguardanti procedure di appalto pubblico

1. Per quanto riguarda i contributi finanziari esteri notificati alla Commissione nell'ambito di procedure di appalto pubblico a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, gli impegni offerti dagli operatori economici interessati a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, dello stesso regolamento sono presentati alla Commissione entro e non oltre 50 giorni lavorativi a decorrere dalla data di avvio dell'indagine approfondita. In funzione della loro portata e previa consultazione con le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori, il ricevimento degli impegni da parte della Commissione può essere considerato un caso eccezionale debitamente giustificato per prorogare il termine per l'adozione di una decisione di chiusura dell'indagine approfondita ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560.
2. In circostanze eccezionali, la Commissione può prendere in considerazione impegni proposti dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1. Nel decidere se prendere in considerazione gli impegni proposti in tali circostanze, la Commissione tiene conto in particolare della necessità di rispettare la procedura di comitato di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560.

Articolo 15

Procedura di presentazione degli impegni

1. Gli impegni proposti dall'impresa oggetto di indagine sono presentati alla Commissione conformemente all'articolo 25 per le decisioni a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2560 e conformemente all'articolo 26 per le decisioni a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
2. Quando offre gli impegni, l'impresa oggetto di indagine segnala nel contempo tutte le informazioni che ritiene riservate, motiva debitamente la richiesta di riservatezza e fornisce separatamente una versione non riservata degli impegni.
3. Nel quadro delle procedure di cui ai capi 3 e 4 del regolamento (UE) 2022/2560, gli impegni sono firmati dalle parti notificanti e da tutte le altre persone interessate alle quali gli impegni impongono obblighi.

Articolo 16

Trasparenza e comunicazione

Se opportuno, la Commissione può, mediante decisione adottata a seguito di un'indagine approfondita a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2560, imporre alle imprese obblighi di trasparenza e comunicazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, e dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2560. Tali obblighi possono riguardare la fornitura di informazioni riguardanti le seguenti situazioni:

- (a) i contributi finanziari esteri ricevuti durante un determinato periodo di tempo a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione della decisione che impone gli obblighi;
- (b) la partecipazione a concentrazioni o a procedure di appalti pubblici (se l'impresa oggetto dell'indagine presenta un'offerta in una procedura aperta o una domanda di partecipazione a una procedura di appalto pubblico in più fasi) durante un determinato periodo di tempo a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione della decisione che impone gli obblighi;
- (c) l'attuazione di una decisione con impegni adottata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), o dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, di una decisione con misure di riparazione adottata a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, di una decisione che vieta una concentrazione adottata a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2560 o di una decisione che vieta l'aggiudicazione dell'appalto adottata a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560.

CAPO V

COMUNICAZIONE DI OSSERVAZIONI

Articolo 17

Comunicazione di osservazioni

1. Se la Commissione, a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, informa l'impresa oggetto di indagine dei motivi in base ai quali intende adottare la sua decisione, essa fissa un termine non inferiore ai dieci giorni lavorativi entro il quale tale impresa può comunicare osservazioni per iscritto. La Commissione non è obbligata a tenere conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza del termine stabilito.
2. L'impresa oggetto di indagine comunica alla Commissione le osservazioni per iscritto, trasmettendo gli eventuali documenti che attestino i fatti esposti in tali osservazioni a norma dell'articolo 25 e dell'articolo 26.
3. Se la Commissione, a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, adotta una decisione provvisoria sulle misure provvisorie, essa fissa un termine entro il quale l'impresa oggetto di indagine può comunicare le proprie osservazioni relative alla decisione per iscritto. Dopo che l'impresa oggetto di indagine ha comunicato le proprie osservazioni, la Commissione adotta una decisione definitiva sulle misure provvisorie che abroga, modifica o conferma la decisione provvisoria. Se l'impresa oggetto di indagine non comunica osservazioni

scritte entro il termine fissato dalla Commissione, la decisione provvisoria diventa definitiva allo scadere di tale termine.

4. Se del caso e su richiesta motivata dell'impresa oggetto di indagine, prima della scadenza del termine iniziale la Commissione può prorogare i termini fissati a norma dei paragrafi 1 e 3.

CAPO VI

USO DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

Articolo 18

Uso delle informazioni da parte della Commissione

1. A norma dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, un fornitore di informazioni può accordare alla Commissione il diritto di utilizzare le informazioni acquisite a norma dello stesso regolamento per scopi diversi da quelli per i quali esse sono state inizialmente acquisite dalla Commissione.
2. Se accorda alla Commissione suddetto diritto, a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, il fornitore di informazioni indica di quali specifiche informazioni consente l'utilizzo per scopi diversi da quelli per i quali esse sono state acquisite e fornisce i motivi per cui tali informazioni sarebbero pertinenti per tali scopi diversi, anche nel quadro dell'esecuzione di altri atti dell'Unione.
3. Se la Commissione chiede al fornitore delle informazioni di accordarle il suddetto diritto a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, la Commissione specifica le informazioni oggetto di tale richiesta e le finalità per le quali intende utilizzarle. L'uso di tali informazioni da parte della Commissione non va al di là delle finalità indicate dalla Commissione e approvate dal fornitore.

Articolo 19

Individuazione e protezione delle informazioni riservate

1. Salvo diversamente disposto dall'articolo 20 del presente regolamento e dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2022/2560 e fatto salvo il paragrafo 6, la Commissione non divulga informazioni, documentazione compresa, né dà accesso a tali informazioni se queste contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate.
2. Quando chiede informazioni a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2022/2560, sente una persona a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2560 o chiede chiarimenti orali durante le ispezioni a norma degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2022/2560, la Commissione informa le persone, le imprese o le associazioni di imprese che, fornendo alla Commissione informazioni, esse accettano il fatto che a queste ultime possa essere accordato l'accesso a norma dell'articolo 20. Se dai fornitori di informazioni riceve informazioni anche per altre vie, la Commissione informa i fornitori che alle informazioni da essi fornite può essere accordato l'accesso a norma dell'articolo 20.

3. Fatti salvi gli articoli 8 e 15, la Commissione può chiedere, entro un termine specifico, ai fornitori di informazioni che trasmettono documenti o altre informazioni a norma del regolamento (UE) 2022/2560:
 - (a) di segnalare i documenti o le parti di documenti o altre informazioni che a loro giudizio contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate;
 - (b) di indicare le persone nei confronti delle quali detti documenti o altre informazioni sono considerati riservati;
 - (c) di motivare, per ogni documento o parte di documento o per altre informazioni, le proprie richieste di riconoscimento del fatto che si tratti di segreti aziendali e di altre informazioni riservate;
 - (d) di fornire alla Commissione una versione non riservata dei documenti, parti di documenti o di altre informazioni, in cui i segreti aziendali e le altre informazioni riservate sono espunti in modo chiaro e comprensibile;
 - (e) di fornire una descrizione concisa, non riservata e chiara di ogni informazione espunta.
4. La Commissione chiede all'impresa oggetto di indagine di segnalare, entro un termine specifico, le parti delle sintesi a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2022/2560 o delle decisioni a norma dell'articolo 11, dell'articolo 25 e dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2560, che ritiene contengano segreti aziendali o altre informazioni riservate, prima della pubblicazione delle sintesi o delle decisioni. Se segnala la presenza di segreti aziendali o altre informazioni riservate, l'impresa oggetto di indagine deve spiegarne i motivi entro il termine stabilito dalla Commissione.
5. Se un fornitore di informazioni o l'impresa oggetto di indagine non segnalano le informazioni che considerano riservate conformemente ai requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può presumere che le informazioni in questione non contengano informazioni riservate.
6. Se la Commissione ritiene che alcune informazioni che un fornitore di informazioni o l'impresa oggetto di indagine ritiene riservate possono essere divulgate, perché non costituiscono segreti aziendali o altre informazioni riservate o perché vi è un interesse prevalente alla loro divulgazione, essa informa il fornitore di informazioni o l'impresa oggetto di indagine in merito alla sua intenzione di divulgarle. Se il fornitore di informazioni o l'impresa oggetto di indagine sollevano obiezioni entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui sono stati informati delle intenzioni della Commissione, la Commissione può adottare una decisione in cui indica la data a decorrere dalla quale le informazioni saranno divulgate o, nei casi di cui al paragrafo 4, pubblicate nella sintesi o nella decisione. Tale data non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi dalla data di notifica della decisione della Commissione. La decisione è notificata alla persona fisica o giuridica interessata.
7. Il presente articolo non impedisce alla Commissione di utilizzare e divulgare, nella misura necessaria, informazioni che dimostrino l'esistenza di sovvenzioni estere distorsive.

CAPO VII

ACCESSO AL FASCICOLO

Articolo 20

Accesso al fascicolo della Commissione e uso dei documenti

1. Dopo che la Commissione ha informato l'impresa oggetto di indagine in merito ai motivi per i quali intende adottare una decisione, l'impresa oggetto di indagine può chiedere l'accesso al fascicolo della Commissione a norma dell'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2560.
2. Il diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si applica a:
 - (a) documenti interni della Commissione;
 - (b) documenti interni delle autorità degli Stati membri o di paesi terzi, comprese le autorità garanti della concorrenza e le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori;
 - (c) la corrispondenza tra la Commissione e le autorità degli Stati membri o di paesi terzi, comprese le autorità garanti della concorrenza e le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori;
 - (d) la corrispondenza tra le autorità degli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi.
3. Nel dare accesso al fascicolo, la Commissione trasmette all'impresa oggetto di indagine una versione non riservata di tutti i documenti menzionati nei motivi in base ai quali la Commissione intende adottare una decisione.
4. Fatti salvi i paragrafi 2 e 5, la Commissione dà inoltre l'accesso a tutti i documenti del suo fascicolo, senza esclusioni applicate a fini di riservatezza, secondo una procedura di divulgazione da stabilire tramite decisione della Commissione. La procedura di divulgazione viene determinata in base ai seguenti criteri:
 - (a) l'accesso ai documenti di cui al presente paragrafo è concesso esclusivamente ad un numero limitato di consulenti giuridici ed economici esterni e di esperti tecnici esterni incaricati dall'impresa oggetto di indagine designati, i cui nominativi siano stati preventivamente comunicati alla Commissione;
 - (b) i consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni designati devono essere imprese, dipendenti di imprese o soggetti che si trovano in una situazione analoga a quella dei dipendenti di un'impresa. Tutti i consulenti e gli esperti sono vincolati dall'obbligo di rispettare la procedura di divulgazione;
 - (c) le persone che figurano nell'elenco dei consulenti giuridici ed economici esterni e degli esperti tecnici esterni designati non possono, alla data della decisione della Commissione che stabilisce la procedura di divulgazione, intrattenere con l'impresa oggetto di indagine un rapporto di lavoro o fare parte della sua amministrazione o trovarsi in una situazione analoga a quella di un suo dipendente o dirigente. Se successivamente esse stringono con l'impresa oggetto di indagine un tale rapporto di lavoro nel corso dell'indagine o nei tre anni successivi alla conclusione dell'indagine della Commissione, i consulenti giuridici ed economici esterni o gli esperti tecnici esterni designati e l'impresa oggetto di indagine informano senza indugio la Commissione in merito ai

termini di tale rapporto. I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni designati confermano inoltre alla Commissione di non avere più accesso alle informazioni o ai documenti contenuti nel fascicolo cui hanno avuto accesso ai sensi del presente paragrafo, e che la Commissione non aveva messo a disposizione dell'impresa oggetto di indagine. Essi confermano inoltre alla Commissione che continueranno a soddisfare i requisiti di cui alle lettere d) ed e) del presente paragrafo;

- (d) i consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni designati non divulgano i documenti forniti o il loro contenuto a persone fisiche o giuridiche che non sono vincolate dalla procedura di divulgazione;
 - (e) i consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni designati non utilizzano i documenti forniti o il loro contenuto, se non ai fini di cui al paragrafo 10;
5. nella procedura di divulgazione la Commissione specifica le modalità tecniche della divulgazione e la sua durata. La divulgazione ai consulenti giuridici ed economici e agli esperti tecnici designati può avvenire per via elettronica o (per una parte o la totalità dei documenti) solo presso i locali della Commissione. In circostanze eccezionali, la Commissione può decidere di non concedere l'accesso a norma della procedura di divulgazione di cui al paragrafo 4 a determinati documenti o di concedere l'accesso a documenti parzialmente espunti, se ritiene che il danno che il fornitore di informazioni in questione presumibilmente subirebbe a causa della divulgazione a norma della procedura di divulgazione sia maggiore dell'importanza della divulgazione ai fini dell'esercizio dei diritti di difesa. Fatto salvo il paragrafo 2, la Commissione procede ad un'analoga valutazione dell'importanza della divulgazione quando considera l'opportunità di divulgare o di divulgare parzialmente la corrispondenza tra la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri o di paesi terzi e altri tipi di documenti sensibili forniti dalle autorità pubbliche degli Stati membri o di paesi terzi. Prima di divulgare la corrispondenza o i documenti in questione, la Commissione consulta le autorità degli Stati membri o dei paesi terzi.
6. I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni designati di cui al paragrafo 4, lettera a) possono, entro una settimana dal ricevimento dell'accesso al fascicolo a norma della procedura di divulgazione, presentare alla Commissione una richiesta motivata di accesso alla versione non riservata di qualsiasi documento presente nel fascicolo della Commissione non ancora fornito all'impresa oggetto di indagine a norma del paragrafo 3, al fine di mettere tali documenti a disposizione dell'impresa oggetto di indagine, o possono presentare una richiesta motivata di estensione della procedura di divulgazione ad altri consulenti giuridici ed economici esterni ed esperti tecnici esterni designati. L'accesso supplementare alla versione non riservata di documenti o l'estensione della procedura di divulgazione ad altre persone possono essere concessi solo in via eccezionale e a condizione che sia dimostrato che siano essenziali per il corretto esercizio dei diritti di difesa dell'impresa oggetto dell'indagine.
7. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 5 o 6, la Commissione può chiedere che il fornitore delle informazioni che ha presentato i documenti in questione fornisca una versione non riservata dei documenti a norma dell'articolo 19, paragrafo 3.
8. Se ritiene che una delle richieste di cui al paragrafo 6 sia fondata, tenuto conto della necessità di garantire che l'impresa oggetto di indagine sia in grado di esercitare efficacemente i suoi diritti di difesa, la Commissione mette a disposizione

dell'impresa oggetto di indagine una versione non riservata dei documenti oppure adotta una decisione che estende la procedura di divulgazione per quanto riguarda i documenti in questione.

9. In qualsiasi momento della procedura, in luogo del metodo di concessione dell'accesso al fascicolo di cui al paragrafo 4, o in combinazione con esso, la Commissione può concedere l'accesso ad alcuni o a tutti i documenti espunti a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, al fine di evitare ritardi o oneri amministrativi sproporzionati.
10. Le informazioni ottenute attraverso l'accesso al fascicolo sono utilizzate soltanto ai fini delle pertinenti procedure di applicazione del regolamento (UE) 2022/2560.

CAPO VIII TERMINI

Articolo 21

Termini

1. I termini previsti dal regolamento (UE) 2022/2560 o dal presente regolamento o fissati dalla Commissione a norma dei suddetti regolamenti sono calcolati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio⁴ e alle norme specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 22. In caso di conflitto, prevalgono le disposizioni di cui al presente regolamento.
2. I termini decorrono dal giorno lavorativo successivo all'evento cui si riferisce la pertinente disposizione del regolamento (UE) 2022/2560 o del presente regolamento.

Articolo 22

Scadenza dei termini

1. Un termine calcolato in giorni lavorativi scade alla fine dell'ultimo giorno lavorativo in esso compreso.
2. Un termine fissato dalla Commissione sotto forma di data di calendario scade alla fine del giorno indicato.

Articolo 23

Sospensione dei termini nell'ambito di concentrazioni

1. La Commissione può sospendere i termini di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2022/2560, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, dello stesso regolamento, per uno dei seguenti motivi:
 - (a) le informazioni richieste dalla Commissione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560 alle parti notificanti o a qualsiasi altra persona interessata non vengono fornite o vengono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione;

⁴ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

- (b) le informazioni richieste dalla Commissione ad altre imprese o associazioni di imprese, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 non vengono fornite o vengono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione, a causa di circostanze imputabili a una delle parti notificanti o ad altre persone interessate;
 - (c) una delle parti notificanti o altre persone interessate hanno rifiutato di sottoporsi a un'ispezione della Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560 e disposta mediante decisione a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dello stesso regolamento, o di cooperare allo svolgimento dell'ispezione a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, dello stesso regolamento;
 - (d) le parti notificanti hanno omesso di comunicare alla Commissione informazioni pertinenti, compresi i cambiamenti del tipo descritto all'articolo 6, paragrafo 3.
2. Se la Commissione sospende, a norma del paragrafo 1, un termine di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2022/2560, il termine è sospeso nei casi di cui:
- (a) al paragrafo 1, lettere a) e b), per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine fissato nella domanda di informazioni e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti o altre persone interessate che, alla luce dei risultati dell'indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni richieste non sono più necessarie;
 - (b) al paragrafo 1, lettera c), per il periodo intercorrente fra il tentativo non riuscito di procedere all'ispezione e l'effettiva conclusione dell'ispezione disposta mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti o le altre persone interessate che, alla luce dei risultati dell'indagine in corso o degli sviluppi del mercato, l'ispezione disposta non è più necessaria;
 - (c) al paragrafo 1, lettera d), per il periodo intercorrente fra il momento in cui alla Commissione avrebbero dovuto essere segnalate le informazioni pertinenti, ivi comprese le informazioni riguardanti i cambiamenti relativi ai fatti, e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti che, alla luce dei risultati dell'indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni non sono più necessarie.
3. La sospensione dei termini decorre dal giorno lavorativo successivo alla data in cui si è verificato l'evento che l'ha causata. La sospensione dei termini cessa il giorno in cui viene meno la causa della sospensione. Se tale giorno non è un giorno lavorativo, la sospensione del termine cessa allo scadere del giorno lavorativo successivo.
4. La Commissione tratta entro un tempo ragionevole tutti i dati ricevuti nel quadro dell'indagine che le consentano di ritenere che le informazioni richieste o l'ispezione disposta non siano più necessarie ai sensi del paragrafo 2, lettere a), b) e c).

Articolo 24

Sospensione dei termini durante i riesami preliminari nell'ambito di procedure di appalto pubblico

Se la Commissione sospende il termine relativo all'esame preliminare a norma dell'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2560, la sospensione ha inizio il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di 20 giorni lavorativi e cessa allo scadere del giorno in cui la notifica completa aggiornata è stata presentata alla Commissione. Se tale giorno non è un giorno lavorativo, la sospensione del termine cessa allo scadere del giorno lavorativo successivo.

CAPO IX TRASMISSIONE E FIRMA DI DOCUMENTI

Articolo 25

Trasmissione e firma di documenti nell'ambito di concentrazioni

1. La trasmissione di documenti alla Commissione e dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2560 e del presente regolamento avviene per via digitale, tranne nei casi in cui la Commissione acconsente in via eccezionale all'uso delle modalità di cui ai paragrafi 6 e 7.
2. Se è richiesta una firma, ai documenti presentati alla Commissione per via digitale è apportata almeno una firma elettronica qualificata conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.
3. Le specifiche tecniche relative ai mezzi di trasmissione e di firma possono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e rese disponibili sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione.
4. Ad eccezione del modulo di cui all'allegato I, tutti documenti trasmessi per via digitale alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo si considerano ricevuti il giorno dell'invio a condizione che una conferma di ricevimento riporti una marcatura temporale indicante che sono stati ricevuti quel giorno. Il modulo di cui all'allegato I trasmesso per via elettronica alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo si considera ricevuto il giorno dell'invio a condizione che una conferma di ricevimento riporti una marcatura temporale indicante che è stato ricevuto il giorno precedente o durante l'orario di apertura indicato nel sito internet della DG Concorrenza. Il modulo di cui all'allegato I trasmesso per via elettronica alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo dopo l'orario di apertura indicato sul sito internet della DG Concorrenza si considera ricevuto il giorno lavorativo successivo. Tutti i documenti trasmessi per via elettronica alla Commissione al di fuori di un giorno lavorativo si considerano ricevuti il giorno lavorativo successivo.
5. I documenti trasmessi per via elettronica alla Commissione non si considerano ricevuti se i documenti o parti di questi:

⁵ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la Direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

- (a) sono inaccessibili o inutilizzabili (corrotti);
- (b) contengono virus, malware o altre minacce;
- (c) contengono firme elettroniche la cui validità non può essere verificata dalla Commissione.

La Commissione informa senza indugio il mittente se si verifica una delle circostanze di cui alle lettere a), b) o c).

- 6. I documenti trasmessi alla Commissione per posta raccomandata si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo presso l'indirizzo indicato sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione.
- 7. I documenti trasmessi alla Commissione mediante consegna a mano si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo all'indirizzo indicato sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione, a condizione che ciò sia confermato da un avviso di ricevimento da parte della Commissione.

Articolo 26

Trasmissione e firma di documenti nell'ambito di procedure di appalto pubblico (notifiche e procedure d'ufficio)

- 1. Nell'ambito di procedure di appalto pubblico, la trasmissione di documenti alla Commissione e dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2560 e del presente regolamento avviene per via digitale, tranne nei casi in cui la Commissione acconsente in via eccezionale all'uso delle modalità di cui ai paragrafi 5 e 6.
- 2. Nelle procedure riguardanti le sovvenzioni estere nell'ambito di procedure di appalto pubblico, l'uso della firma elettronica qualificata conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 non è obbligatorio. Le notifiche o le dichiarazioni sono firmate da tutte le parti notificanti soggette all'obbligo di notifica nel contesto delle notifiche relative agli appalti pubblici.
- 3. Le specifiche tecniche relative ai mezzi di trasmissione e di firma possono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e rese disponibili sul sito internet della direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI della Commissione.
- 4. Per quanto riguarda la firma dei documenti e la loro trasmissione alla Commissione nell'ambito di procedure di appalto pubblico, si applicano per analogia le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 4 e 5.
- 5. I documenti trasmessi alla Commissione per posta raccomandata si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo presso l'indirizzo indicato sul sito internet della direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI della Commissione.
- 6. I documenti trasmessi alla Commissione mediante consegna a mano si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo all'indirizzo indicato sul sito internet della direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI della Commissione, a condizione che ciò sia confermato da un avviso di ricevimento da parte della Commissione.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10.7.2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN